

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi

Rimessa in vigore e modifica del 24 agosto 2004

Il Consiglio federale svizzero

decreta:

I

I decreti del Consiglio federale del 9 dicembre 1999, del 6 luglio 2000, del 18 gennaio 2002, del 22 agosto 2002 e del 18 giugno 2003¹ che conferiscono obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per la posa di ponteggi, sono rimessi in vigore².

II

Il decreto del Consiglio federale del 22 agosto 2002 è modificato come segue:

L'articolo 2 capoverso 4 del numero I è abrogato.

III

I decreti del Consiglio federale menzionati al numero I sono inoltre modificati come segue:

Art. 17 cpv. 1 e 14

Retribuzioni (salari base, classi salariali, versamento del salario, tredicesima mensilità, adeguamenti salariali)

Art. 19 cpv. 2 Indennità per il vitto

IV

I datori di lavoro che hanno concesso, a decorrere dal 1° gennaio 2004, un aumento generale del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 17 capoverso 14 del contratto collettivo di lavoro.

¹ FF 1999 8667, 2000 3437, 2002 437, 2002 5360, 2003 4209

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna.

V

Il presente decreto entra in vigore il 1° ottobre 2004 e ha effetto sino al 31 marzo 2006.

24 agosto 2004

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il vicepresidente, Samuel Schmid

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz